



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

In ottemperanza al Decreto Interministeriale MIT/MEF n. 272 del 30 Ottobre 2023 recante le modalità e le condizioni per la concessione di contributi per gli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli ferroviari per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "BL2" comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS "BL3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione BL3 R2" comprensivo di STM SCMT/SSC, con il presente atto si emanano le linee guida per l'attuazione dell'art. 5 comma 6 ed art. 7 commi 8 e 9 del suddetto decreto.

Le istanze di cui all'art. 5 comma 4 potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 dell'11 dicembre 2023; le istanze di cui all'art. 5 comma 3 potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 dell'8 gennaio di ciascun anno.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Carla Alessi

IL DIRIGENTE
Ing. Benedetto Legittimo

Premesse

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» ed, in particolare, l'articolo 3 recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi» ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni del medesimo articolo.

La legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1 comma 811 che ha modificato l'art. 3 comma 2 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 ha consentito il finanziamento degli interventi di adeguamento dei sottosistemi di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "BL2" comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS "BL3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione BL3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC.

Il Decreto n. 272 del 30 ottobre 2023 (di seguito "Decreto") definisce le modalità e le condizioni di erogazione dei contributi per il finanziamento dei costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli per complessivi 300 milioni di euro. Lo stesso risulta conforme alla Decisione di autorizzazione espressa dalla Commissione europea n. C (2023) 3557 del 26.05.2023 che ha ammesso a contribuzione gli interventi di cui all'art. 1 comma 811 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e quindi anche quelli effettuati a partire dal 10 novembre 2021.

Ai sensi dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso.

La Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 ed, in particolare, le Linee guida allegate alla suddetta delibera, ha inoltre stabilito che *"I CUP devono essere chiesti ed associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti qualunque sia l'importo del progetto di investimento pubblico:per gli aiuti e le altre forme d'intervento, **entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti di concessione o di decisione del finanziamento**"*.

Per intervento si intende la richiesta/ammissibilità al contributo di una lista di veicoli fatta dal singolo beneficiario per anno.

In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, le informazioni riportate nelle fatture elettroniche confluiscono nella banca dati di cui

all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi.

Pertanto, le presenti linee guida sono redatte ai fini dell'attuazione di quanto disposto all'art. 5 comma 6 ed all'art. 7 commi 8 e 9 del Decreto, definendo i criteri e le modalità per le presentazioni delle istanze da parte dei richiedenti e l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'erogazione di incentivi per la Pubblica Amministrazione, secondo gli aspetti di seguito descritti.

Contenuto

Il presente documento fornisce pertanto le istruzioni delle procedure per gli adempimenti di seguito elencati:

1. Procedura, modalità e tempistiche per la formulazione delle istanze di contribuzione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Decreto.....	4
2. Monitoraggio degli interventi ritenuti ammissibili a contribuzione, in attuazione al disposto dell'art 7 comma 8 del Decreto.....	4
3. Modalità di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relativamente all'elenco degli interventi e dei beneficiari ritenuti ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del Decreto	7
4. Modello fac-simile di istanza da presentare	8
5. Esempio applicativo della procedura di assegnazione dei contributi.....	15
6. Modello fac-simile di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.....	16

1. Procedura, modalità e tempistiche per la formulazione delle istanze di contribuzione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Decreto.

- 1.1 Le domande di accesso al contributo dovranno essere presentate secondo il format previsto al paragrafo §4 del presente documento, unitamente al file excel riepilogativo degli interventi per i quali viene richiesto il contributo, disponibile sul sito internet dell'Amministrazione. Le istanze e la documentazione allegata, prodotta in lingua italiana o con traduzione asseverata, corredate dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, sono trasmesse mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dg.tf@pec.mit.gov.it.
- 1.2 Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione, comunica con un anticipo di almeno 10 giorni, la data ed i termini di presentazione delle domande.
- 1.3 Il format previsto per la presentazione delle domande, il file excel e la documentazione di cui ai punti c), d), e) dell'art. 5 commi 3 e 4 del Decreto e, eventualmente, la dichiarazione di cui all'art. 5 comma 5 del Decreto costituiscono parte fondamentale dell'istanza pena l'esclusione.
- 1.4 La restante documentazione, così come prevista dal Decreto e meglio dettagliata in seguito, può essere trasmessa entro 48 ore dall'invio dell'istanza di cui al punto 1.5 pena l'esclusione dell'istanza. Per le sole istanze relative agli interventi effettuati nel periodo dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2022 di cui al comma 4 dell'art. 5 del Decreto, la restante documentazione può essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del 15 gennaio 2024.
- 1.5 Ai fini dell'attribuzione della priorità previste all'art. 5 comma 7 del Decreto, farà fede la data di trasmissione della documentazione di cui al punto 1.1, se completa.
- 1.6 Laddove il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a seguito delle verifiche effettuate, dovesse chiedere integrazioni ai beneficiari poiché carente della documentazione di cui ai punti 1.1 e 1.4, ai fini dell'attribuzione della priorità previste all'art. 5 comma 7 del Decreto, farà fede la data della trasmissione dell'integrazione all'istanza, purché completa.
- 1.7 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà comunque richiedere chiarimenti su documenti già trasmessi senza che ciò costituisca integrazione.

2. Monitoraggio degli interventi ritenuti ammissibili a contribuzione, in attuazione al disposto dell'art 7 comma 8 del Decreto

- 2.1 Le risorse erogate dalla Pubblica Amministrazione come incentivi pubblici all'attività produttive possono essere assegnate previa loro identificazione attraverso il CUP; si parla, pertanto, di attribuzione al singolo intervento in correlazione al soggetto intestatario della relativa fattura elettronica. A tal riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ricevute le richieste di contributo, trasmette a RFI ed ai beneficiari l'elenco delle istanze accolte e ritenute valide ai fini dell'assegnazione del CUP per ciascun intervento ammesso a contribuzione indicando il beneficiario, l'annualità e la lista dei veicoli associata.
- 2.2 RFI, riceve comunicazione dei numeri identificativi dei veicoli oggetto di richiesta di contribuzione dai richiedenti. Successivamente alla conclusione delle istruttorie, RFI riceve l'elenco delle istanze ritenute ammissibili dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e richiede il CUP per ciascun intervento ammesso a contribuzione (uno per ciascun beneficiario per anno inclusivo della lista dei veicoli ammessi) dandone comunicazione al Ministero ed ai

beneficiari per i seguiti indicati all'art. 5 comma 10 del Decreto.

2.3 A partire dalla data successiva alla comunicazione di cui al punto 2.2, corre l'obbligo per il beneficiario di attuare la normativa prevista all'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

2.4 Per tutte le attività riferite all'intervento che sono state condotte anteriormente all'attribuzione del CUP, il soggetto beneficiario rilascia una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante, unitamente alla documentazione per la richiesta di erogazione nella quale attesta l'elenco delle fatture presentate a valere sul progetto agevolato (indicando il CUP), specificando la spesa a cui si riferiscono e l'importo imputato al Progetto. Tale dichiarazione dovrà essere conservata nel fascicolo del progetto. La suddetta dichiarazione e la documentazione allegata deve:

- includere l'elenco della documentazione a corredo;
- risultare esplicativa del collegamento tra il sistema oggetto di contribuzione, l'oggetto della fatturazione ed il numero identificativo del veicolo su cui il sistema è installato;
- essere riferita alle attività considerate eleggibili, atteso che in nessun caso potranno essere erogati contributi a fronte di spese diverse da quelle ammesse;
- essere prodotta anche in presenza di eventuali attività non ancora concluse, inclusiva dell'impegno a trasferire eventuali fatture corredate dal CUP nei termini previsti dal sopra richiamato dispositivo di legge;
- per tutti i documenti con data precedente all'attribuzione del CUP dovrà essere riportata a cura del beneficiario la seguente dicitura: "Spesa relativa al CUP n. xxxxxxxxxxxx EVN n.....".

Rimane l'obbligo a trasmettere al Ministero la polizza fidejussoria di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Decreto.

2.5 Per tutte le attività riferite all'intervento che sono state condotte successivamente all'attribuzione del CUP, sarà ritenuto accettabile solo la documentazione in regola con quanto previsto dalla normativa vigente. A titolo di esempio e quindi in via non esaustiva, si chiarisce che, ai fini della erogazione del contributo:

- tutti i documenti relativi alle spese sostenute (titoli di spesa e di pagamento, contratti, lettere d'incarico e ordini accettati, altro) devono riportare il CUP;
- il CUP deve essere apposto su tutti i documenti con data successiva a quella di comunicazione del CUP;
- ai fini della verifica si farà riferimento alle date dei titoli di spesa e delle relative quietanze di pagamento; in particolare, per data di quietanza si intende la valuta di addebito dell'importo corrispondente sul conto corrente dell'impresa beneficiaria del contributo;
- relativamente alla definizione di periodo di fatturazione e sostenimento delle spese (effettuazione pagamenti), le spese, per poter essere ammissibili, devono riferirsi ad interventi avviati e interamente fatturati dopo la comunicazione di assegnazione del CUP;
- con riferimento all'obbligo di apporre il CUP per le fatture oggetto di agevolazione e alla necessità di conciliare tale adempimento con l'emissione di fatture elettroniche, si precisa che al momento dell'emissione della fattura (da parte di un fornitore/consulente) il CUP deve essere inserito nell'apposito campo. Si sottolinea che non potrà essere apposta alcuna dicitura o "timbro", di qualunque natura anche digitale, posteriormente

alla data di emissione del documento contabile (data di generazione del file), in quanto tale fattispecie costituirebbe contraffazione del documento/file originale, che risulterebbe non più integro. Inoltre, non è ammesso stampare il file contenente i dati della fattura elettronica e apporre su tale documento qualsiasi dicitura, in quanto quest'ultima non rappresenta fattura originale;

- nel caso in cui il fornitore sia impossibilitato ad inserire il CUP nella fattura elettronica al momento dell'emissione della stessa, il soggetto beneficiario può rilasciare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, da fornire unitamente alla documentazione per la richiesta di erogazione nella quale si attesta l'elenco delle fatture elettroniche presentate a valere sull'oggetto della contribuzione (indicando il CUP) e specificando la spesa a cui si riferiscono e l'importo imputato al sistema installato.

2.6 Al termine delle verifiche effettuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e successivamente a quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del Decreto, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, conclusa la rendicontazione finale dell'intervento, richiede a RFI la chiusura dei CUP che ne dà conferma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne informa i beneficiari.

2.7 In pendenza degli adeguamenti dei sistemi informatici di RFI, al fine di garantire il monitoraggio delle percorrenze nel periodo transitorio, i beneficiari forniscono tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione, tramite la compilazione di una tabella contenente le seguenti informazioni:

- Data di circolazione del treno (gg/mm/aaaa);
- Numero del treno o identificativo trasporto;
- Tipo di mezzo di trazione (es. ETR1000AV, E464, ecc.);
- Numero seriale del mezzo di trazione (es. E402-001, ETR1000AV-12, ecc.);
- Località origine/di aggancio del mezzo di trazione e relativo codice PIC (informazione opzionale, ad eccezione del caso in cui il treno subisca un cambio di mezzo di trazione lungo il percorso);
- Località destino/di sgancio/cambio del mezzo di trazione e relativo codice PIC (informazione opzionale, ad eccezione del caso in cui il treno subisca un cambio di mezzo di trazione lungo il percorso);
- CUP associato al beneficiario ed all'annualità (collegato ad elenco dei veicoli);
- Km percorsi dal treno nel giorno indicato.

DATA DI CIRCOLAZIONE	NUMERO TRENO/ID TRASPORTO	TIPO MEZZO DI TRAZIONE	NUMERO SERIALE MEZZO DI TRAZIONE	LOCALITA' ORIGINE/DI AGGANCIO DEL MEZZO DI TRAZIONE E RELATIVO CODICE PIC (opzionale)	LOCALITA' DESTINAZIONE/DI SGANCIO DEL MEZZO DI TRAZIONE E RELATIVO CODICE PIC (opzionale)	CUP	Km

3. Modalità di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relativamente all'elenco degli interventi e dei beneficiari ritenuti ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del Decreto

- 3.1 Al termine del processo di valutazione delle istanze, il Ministero delle infrastrutture e trasporti comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi e dei beneficiari identificati all'articolo 5 commi 8 e 9 del Decreto mediante posta elettronica certificata.
- 3.2 Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito delle attività previste all'art. 7 comma 1 del Decreto, tiene costantemente informato il Ministero dell'economia e delle finanze circa gli esiti delle suddette attività.

<i>Tabella 1. Numeri totali.</i>		
Oggetto (-)	Numero (-)	Spesa totale sostenuta dalal relativa ai soli costi eleggibili (euro)
totale veicoli oggetto di intervento dal al
totale interventi* effettuati dal al	
* per interventi si intende la totalità delle installazioni di dispositivi di bordo presenti su ciascun veicolo (i.e., i veicoli con doppio attrezzaggio presentano due interventi),		

di cui:

<i>Tabella 2. Numeri parziali.</i>		
Oggetto (-)	Numero (-)	Spesa totale sostenuta dal al relativa ai soli costi eleggibili (euro)
veicoli oggetto di intervento con singolo attrezzaggio
veicoli oggetto di intervento con doppio attrezzaggio
<u>veicoli con priorità 1</u> : veicoli che possiedono il requisito a)-I di cui all'articolo 5 comma 7 del decreto
<u>veicoli con priorità 2</u> : veicoli che possiedono il requisito a)-II di cui all'articolo 5 comma 7 del decreto
<u>veicoli con priorità 3</u> : veicoli che possiedono il requisito b) di cui all'articolo 5 comma 7 del decreto

Le specifiche di ciascun veicolo per cui viene fatta richiesta di contributo sono trasmesse, come allegato alla presente domanda, in formato elettronico compilando opportunamente il file excel predisposto in accompagnamento alla domanda del decreto.

La cartella di lavoro excel si compone di 5 fogli di lavoro. Il foglio 1 (*RIEPILOGO*) è il riepilogo dei dati della richiesta e contiene le tre tabelle già compilate nel presente modello di domanda; i fogli 2 (*2_art.5, comma 7 - (a) I*), 3 (*3_art.5, comma 7 - (a) II*) e 4 (*4_art.5, comma 7 - (b)*) si riferiscono ai dati dei singoli veicoli divisi secondo l'ordine di priorità 1, 2 o 3 ovvero secondo i requisiti di cui all'articolo 5 comma 7 del Decreto. Il foglio 5 (*PREGRESSO*) si riferisce alle sole richieste relative al periodo tra il 10.11.2021 ed il 31.12.2023: nelle more dell'effettiva disponibilità del sistema informatico di RFI, andranno riportati i dati relativi ai chilometri percorsi da ciascun veicolo (numero veicolo, tratta operata e data in cui il singolo veicolo ha percorso i chilometri dichiarati).

Di seguito sono elencate le informazioni richieste all'interno del file excel per ciascun veicolo:

- NOME SOCIETA' RICHIEDENTE
- NUMERO PROGRESSIVO ELENCO VEICOLI
- EUROPEAN VEHICLE NUMBER (EVN)
- STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA IN CUI IL VEICOLO E' STATO IMMATRICOLATO
- DATA DI IMMATRICOLAZIONE VEICOLO
- TIPOLOGIA MOTORE DEL VEICOLO (diesel o elettrico)
- TIPOLOGIA DI TRASPORTO DEL VEICOLO (merci o passeggeri)
- DESCRIZIONE SINTETICA DELL' INTERVENTO
- TIPOLOGIA DI ATTREZZAGGIO (singolo o doppio)
- ANNO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
- PREVISIONE PERCORRENZA CHILOMETRICA NEL TRIENNIO SUCCESSIVO ALL'ANNO DI ADEGUAMENTO (km)
- COFINANZIAMENTO con fondi regionali, nazionali o dell'Unione europea (SI o NO)
- EVENTUALE AMMONTARE DEL COFINANZIAMENTO RELATIVO AI SOLI COSTI AMMISSIBILI (euro)
- EVENTUALE AMMONTARE DEL COFINANZIAMENTO RELATIVO AI SOLI COSTI AMMISSIBILI (%)
- COSTO TOTALE SINGOLO INTERVENTO RELATIVO AI SOLI COSTI AMMISSIBILI ovvero COSTO OGGETTO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO (euro)

I contenuti del file excel così compilato vengono trasmesse anche in formato .pdf. In caso di discrepanza ha valore quanto trasmesso in formato pdf.

DICHIARA

1. che i contributi richiesti per gli interventi di adeguamento non risultano già integralmente finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni. In caso di presenza di cofinanziamento con fondi regionali, nazionali o dell'Unione europea, occorre specificare l'ammontare e la percentuale rispetto al totale dei costi considerati eleggibili di cui all'art. 6 del Decreto;
2. che ciascun veicolo per cui viene fatta richiesta di contributo è iscritto in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea alla data del 10 novembre 2021;
3. che ciascun veicolo per cui viene fatta richiesta di contributo è un veicolo circolante sul territorio italiano.

SI IMPEGNA

1. a rendere disponibile, in ogni fase del procedimento e comunque entro i termini di cui all'art. 5 comma 14 del Decreto, la documentazione ed i mezzi necessari per l'effettuazione di verifiche documentali ed ispettive da parte del Ministero nonché a farsi carico degli oneri eventualmente derivanti;
2. a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente a quanto dichiarato o comunicato.

ALLEGA

I documenti richiamati nella tabella che segue:

a) gli estremi del contratto di adeguamento di ciascun veicolo;
b) la documentazione attestante il pagamento dell'intervento con la distinta dei costi eleggibili di ciascun veicolo;
c) dichiarazione di impegno a: <ul style="list-style-type: none">• produrre polizza fideiussoria rilasciata da un Istituto bancario o assicurativo, per l'ammontare pari al contributo spettante a favore del Ministero della durata di tre anni e sei mesi redatta secondo il modello allegato alle presenti linee guida;• fornire le informazioni ed i dati di cui al paragrafo §2 punto 2.7 della presente linea guida; entro 15 giorni dalla data di eventuale assegnazione del contributo;
d) dichiarazione del legale rappresentante attestante: <ol style="list-style-type: none">1. che, qualora gli interventi siano finanziati con fondi regionali, nazionali o dell'Unione europea per gli stessi costi ammissibili, tale cumulo non porti al superamento del 100% dei costi ammissibili;2. il chilometraggio che il beneficiario prevede di effettuare nel triennio successivo alla data di adeguamento del relativo sottosistema di bordo;3. impegno alla restituzione nel caso in cui le condizioni di cui ai punti 1 e 2 non risultino rispettate;4. l'impegno al rispetto della normativa vigente in materia di Codice Unico di Progetto (CUP);5. la veridicità dei dati relativi alle percorrenze dichiarate nella documentazione allegata all'istanza;
e) copia della avvenuta comunicazione a RFI S.p.A. dei numeri identificativi dei veicoli oggetto di richiesta di contribuzione;
f) apposita dichiarazione (solo per veicoli che possiedono il requisito a)-I e a)-II di cui all'articolo 5 comma 7 del Decreto) relativa all'attrezzaggio ERTMS della linea/linee su cui il veicolo effettua servizio, ovvero al puntuale riferimento al piano di adeguamento ERTMS della stessa;
g) file excel, compilato in ogni sua parte, contenente l'elenco dei veicoli oggetto di intervento e le relative informazioni richieste;
h) copia delle informazioni di cui al precedente punto g) in formato .pdf;
i) dichiarazione che per ciascun locomotore includa i seguenti dati: numero di treno, tratta operata e data.

organizzati nelle seguenti due cartelle:


PRIMA CARTELLA:

- Nome File: 'Pippo_202X_incentivibordiERTMS_DOCUMENTAZIONE_GENERALE'
- Contenuto della cartella: domanda in formato .pdf e allegati c), d), e), f), g), h), i)

SECONDA CARTELLA (che può essere inoltrata anche successivamente e comunque entro quanto stabilito al punto 1.4 delle linee guida):

- Nome file: 'Pippo_202X_incentivibordiERTMS_DOCUMENTAZIONE_VEICOLI'
- Contenuto del file: sottocartelle in numero pari al numero dei veicoli per cui viene fatta richiesta di contributo così come riportato in Tabella 1. Ciascuna cartella contiene gli allegati a) e b) relativi al singolo veicolo.

La seguente figura mostra lo schema della fascicolazione della documentazione allegata alla domanda ed i nomi assegnati alle varie cartelle.



Ciascuna sottocartella viene nominata componendo il numero identificativo della richiesta di contributo secondo la progressione riportata nella colonna B e la matricola del veicolo oggetto di

intervento riportato nella colonna C (EVN) del file excel allegato, nel corrispondente foglio della cartella di lavoro, così come schematicamente indicato in figura.

In Tabella 3 si riporta la sintesi del numero e del nome delle cartelle e sottocartelle trasmesse e relativo nome.

<i>Tabella 3. Specifiche delle cartelle e sottocartelle trasmesse a supporto della richiesta.</i>	
Nome prima cartella	
Nome seconda cartella	
Numero di sottocartelle della seconda cartella per singolo veicolo	
Nome di sottocartelle della seconda cartella per singolo veicolo	1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.; 17.; 18.; 19.; 20.; n.

Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

5. Esempio applicativo della procedura di assegnazione dei contributi

La procedura di assegnazione dei contributi ovvero di redazione della graduatoria finale segue due criteri: 1) l'ordine di arrivo delle domande; 2) l'ordine di priorità dei veicoli secondo l'art. 5 comma 7 del Decreto, anche nell'ambito della richiesta del singolo richiedente.

Immaginiamo la seguente situazione in cui tre richiedenti fanno richiesta di incentivo per un certo numero di veicoli con differente priorità secondo l'articolo 5 comma 7 del Decreto come di seguito in esempio:

- Richiedente 1 (primo in ordine di arrivo delle domande): 100 veicoli di cui 40 con priorità 1, 40 con priorità 2, 20 con priorità 3;
- Richiedente 2 (secondo in ordine di arrivo delle domande): 150 veicoli di cui 50 con priorità 1, 50 con priorità 2, 50 con priorità 3;
- Richiedente 3 (terzo in ordine di arrivo delle domande): 80 veicoli di cui 30 con priorità 1, 30 con priorità 2, 20 con priorità 3.

Le tre domande pervenute vengono prima ordinate secondo il criterio 1) relativo all'ordine di arrivo e poi secondo il criterio 2) relativo alla priorità del veicolo.

Pertanto la graduatoria finale, compatibilmente con i due criteri di assegnazione, sarà la seguente:

1. 40 veicoli con priorità 1 del Richiedente 1
2. 50 veicoli con priorità 1 del Richiedente 2
3. 30 veicoli con priorità 1 del Richiedente 3
4. 40 veicoli con priorità 2 del Richiedente 1
5. 50 veicoli con priorità 2 del Richiedente 2
6. 30 veicoli con priorità 2 del Richiedente 3
7. 20 veicoli con priorità 3 del Richiedente 1
8. 50 veicoli con priorità 3 del Richiedente 2
9. 20 veicoli con priorità 3 del Richiedente 3

I contributi verranno erogati in funzione alla richiesta di contributo dei richiedenti secondo la graduatoria finale e la disponibilità di risorse nella specifica annualità.

6. Modello fac-simile di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa

Fideiussione a garanzia del contributo assentito ai sensi del disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 272 del 30 ottobre 2023.

Premesso che

- Il Contraente _____, C.F. _____ P.I. _____, con sede legale in _____, (indicare esatta denominazione ed estremi identificativi del soggetto richiedente/datore di lavoro; sede legale, codice fiscale e partita IVA), ha presentato una richiesta di contributo _____ con istanza n. _____ del __/__/____
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al termine dell'attività istruttoria, ha riconosciuto l'ammissibilità al contributo di cui all'istanza n. _____ del __/__/____ nella misura di € _____ con Decreto Direttoriale del __/__/____, cui è stato assegnato il CUP n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con riguardo ai veicoli di cui all' allegato elenco.

TUTTO CIÒ PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

La Società _____ (indicare esatta denominazione ed estremi identificativi) con sede in _____, iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____ Codice Fiscale _____ Partita Iva _____, casella PEC _____, autorizzata ad esercitare l'attività _____ (specificare se finanziaria o di assicurazione nel ramo cauzioni) con provvedimento _____ (indicare gli estremi dell'autorizzazione), qui di seguito denominata Fideiussore, in persona del suo legale rappresentante sig./ra _____, nato/a il __/__/____ a _____, giusti i poteri conferiti con atto n. _____, registrato presso _____

DICHIARA

di prestare fideiussione, nell'interesse del contraente _____ (indicare esatta denominazione), in persona del legale rappresentante sig./ra _____ nato/a il __/__/____ a _____, ed in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, per un ammontare di € _____ (specificare l'importo in cifre e lettere), secondo i termini e le condizioni di seguito indicati.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Fideiussore, in caso di mancato adempimento degli obblighi da parte del Contraente, si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a garantire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie la restituzione della somma di € _____, (_____ / ___) erogata al Contraente stesso.

ARTICOLO 2 – EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia fidejussoria ha una durata di 3 anni e 6 mesi decorrente dalla data di stipula della polizza e comunque fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione, se precedente rispetto alla conclusione di tale periodo.

Il Fideiussore conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione non venga comunicato alla Società che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Alla scadenza del periodo massimo, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

Il Fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia e prende atto del fatto che il contributo non potrà in alcun modo essere oggetto di cessione a terzi da parte dell'associazione.

Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto all'Amministrazione garantita.

ARTICOLO 3 – ESCUSSIONE DELLA POLIZZA

Ove ricorra la circostanza di dover provvedere a totale o parziale incameramento delle somme garantite dalla fideiussione in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare, entro un termine di 15 giorni dalla richiesta, immediatamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità di alcuna prova e motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del contraente, tutte le somme che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stesso richiederà al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di cui all'art. 1, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, il Fideiussore corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Il Fideiussore non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

Tale richiesta dovrà pervenire al Fideiussore entro i termini di cui all'art.2 ed essere formulata in conformità all'art.5.

Il Fideiussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, c.c.

ARTICOLO 4 – SURROGAZIONE - REGRESSO

Il Fideiussore, nei limiti delle somme corrisposte all'Amministrazione garantita, è surrogato a quest'ultimo in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Fideiussore ha altresì il diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti faciliterà le azioni di recupero fornendo al Fideiussore tutti gli elementi utili in suo possesso.

ARTICOLO 5 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche al Fideiussore, dipendenti dalla presente garanzia devono avvenire esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella scheda riportata in premessa.

ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI

Il Fideiussore dichiara, secondo il caso, di:

(a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 o dall'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

1. se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
2. se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
3. se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.

(b) di non essere stata temporaneamente inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Nel caso in cui il Fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il Contraente dovrà rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso in cui il Fideiussore sia un soggetto estero, esso dichiara di essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.p.r. 445/2000).

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Amministrazione garantita, il Foro competente è quello di ROMA.

ARTICOLO 8 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

ARTICOLO 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Data e luogo

Firma del rappresentante legale della Banca o Società/fideiussore.

Firma del legale rappresentante della società beneficiaria della contribuzione